

**Calvi e C. G. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 luglio 2023 (ricorso n. 46412/21)**

**Diritto alla vita privata e familiare – Amministrazione di sostegno e protezione giuridica – Sistemazione della persona assistita in una residenza sanitaria assistenziale contro la sua volontà - Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.**

**Viola l'art. 8 della Convenzione EDU – sotto il profilo materiale - il comportamento delle autorità italiane in esito al quale una persona anziana dapprima viene sottoposta ad amministrazione di sostegno e poi associata a una RSA contro la sua volontà e di fatto isolata dal mondo esterno.**

**Fatto.** La sentenza inerisce a una complessa vicenda oggetto di grande clamore mediatico<sup>1</sup>. C. G. - un uomo di circa 90 anni al momento dei fatti, residente a Lecco – era stato sottoposto nel 2017 ad amministrazione di sostegno, ai sensi degli artt. 404 e ss. cod. civ.<sup>2</sup> su domanda della sorella. Costei ne aveva addotto l'età molto avanzata, la prodigalità e – dunque - la ridottissima capacità di provvedere ai propri interessi. Il giudice tutelare – nel nominare l'amministratore di sostegno - non aveva ritenuto necessario, invece, procedere all'inabilitazione o all'interdizione del C. G.

Nell'arco di qualche mese (tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018) il C. G. era stato sottoposto a due perizie psichiatriche (che avevano dato risultati del tutto negativi sotto il profilo della sussistenza di perdite cognitive) e vi fu l'avvicendamento dell'amministratore di sostegno. A seguito di una terza perizia, anch'essa confermativa all'integrità psichica del paziente, il cugino di C. G. (Augusto Calvi) e la predetta sorella avevano chiesto – nel novembre 2018 - la revoca dell'amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare non aveva accolto la domanda di revoca e – dopo circa un anno – aveva ottenuto una relazione dai servizi sociali in cui si sosteneva che l'uomo era rattristato e incapace di provvedere a se stesso. Inoltre covava rancore per la sorella. La relazione raccomandava anche una nuova perizia. Pertanto, il giudice tutelare aveva esteso i poteri dell'amministratore di sostegno a tutti gli aspetti della vita del G.

Senonchè, la nuova perizia psichiatrica del giugno 2020 aveva ribadito che il soggetto esaminato non soffriva di alcuna patologia psichica. Allora il giudice tutelare aveva ordinato un'ennesima perizia – svoltasi nel settembre 2020 – in esito alla quale gli esperti avevano raccomandato l'associazione del G. a una RSA. Indi, l'amministratore di sostegno era stato cambiato ancora una volta e il nuovo incaricato aveva domandato al giudice l'autorizzazione al collocamento nella RSA. Concessa l'autorizzazione, il 27 ottobre 2020, l'amministratore di sostegno si era recato presso il domicilio del G., accompagnato da un medico e dai carabinieri, per portarlo presso la RSA. Nell'occasione, C. G. aveva chiaramente dichiarato la sua contrarietà alla soluzione prospertatagli, pur senza opporre resistenza fisica.

Nel gennaio 2021, Calvi e la sorella di C. G. avevano chiesto di vistare il congiunto. Nell'occasione però i responsabili della struttura non avevano consentito la visita, esponendo che G. aveva scritto una lettera in cui sosteneva che di non voler vedere i parenti anche per non alimentare il caso mediatico che nel frattempo si era scatenato, a seguito dell'interessamento sul caso della trasmissione televisiva *Le iene*.

---

<sup>1</sup> Sia sufficiente qui citare M. GIRO, *Anziani in attesa di morire per salvare i conti delle RSA*, in *Domani*, 8 maggio 2021, pag. 1.

<sup>2</sup> L'art. 404 cod. civ. è stato al riguardo modificato dalla legge n. 6 del 2004 e reca: “*La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio*”.

In sintesi e in definitiva, il successivo sviluppo della vicenda aveva visto la costante opposizione dei parenti al trattenimento del C. G. presso la RSA, sostenuti da una relazione del Garante nazionale delle persone private della libertà, e la rigidità del giudice tutelare, pur a fronte di una denuncia penale sporta dalla sorella e dal cugino per gli abusi subiti dal C. G. nella struttura (denuncia che poi il GIP di Brescia archiverà nel 2022).

Con la vicenda ancora aperta, la Corte EDU ha comunque deciso sul ricorso, presentato nel 2021 per violazione degli artt. 5 e 8 CEDU.

***Diritto.*** La Corte di Strasburgo (Prima sezione, composizione plenaria, all'unanimità) ritiene di accogliere il ricorso sul secondo parametro, peraltro rigettando l'eccezione della Rappresentanza italiana sulla pretesa carenza di legittimazione attiva del Calvi.

Essa considera che nella situazione concreta – pur a fronte di un soggetto che non ha perso le sue facoltà mentali né quindi la capacità giuridica – l'attuazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si è risolta in una reclusione nella RSA, con conseguente isolamento dal mondo esterno, al quale il G. si è sempre opposto, dichiarando di voler tornare a casa (v. n. 99-103 della sentenza). I soggetti coinvolti nell'esercizio dei poteri di sostegno hanno di fatto precluso all'uomo di avere contatti con i suoi parenti, limitando le sue possibilità di interlocuzione solo al sindaco del paese di residenza.

La Prima sezione condivide poi l'auspicio che l'Italia proceda ad abrogare le norme che, in via di fatto, consentono l'assunzione di decisioni immotivate (perché inserite nell'ambito di flessibilità del testo legislativo in questione) così incisive della libertà di persone sottoposte ad amministrazione di sostegno (v. n. 107) e conclude che, nel caso specifico, l'ingerenza nella vita privata di C. G. è stata – sì – motivata da esigenze legittime in astratto, ma del tutto sproporzionata in concreto e non adattata alle peculiari circostanze del caso. Da questo punto di vista, l'autorità giudiziaria italiana ha oltrepassato il margine di discrezionalità nazionale concesso dalla Convenzione e ha violato l'art. 8.

La sentenza è divenuta definitiva il 6 ottobre 2023.